

GIORGIO CANSACCHI

Professore f. r. di Diritto internazionale nell'Università di Torino

ARALDICA

Estratto dal

Digesto

IV edizione

UTET

© 1987 Unione Tipografico-Editrice Torinese
corso Raffaello, 28 - 10125 Torino

Tipografia Sociale Torinese
corso Monte Cucco, 108 - 10141 Torino

Araldica

Bibliografia: BERTINI - FRASSONI, *Libro d'oro della nobiltà italiana* (pubblicazione del Collegio araldico romano), Vari volumi (ogni due anni), Roma, 1910 in avanti; MANNUCCI, *Nobiliario e Blasonario del Regno d'Italia*, Roma, 1924-1932; *Elenco ufficiale della nobiltà italiana* (Pubblicazione della Presidenza del Consiglio - Consulta Araldica), Roma, 1933; SPRETI, *Enciclopedia storico-nobiliare*, VIII, Milano, 1928-1936; DEGLI AZZI - VITELLESCHI, *Saggio di bibliografia araldica italiana*, in *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano, 1936; DE CADENAS Y VINCENT, *Dizionario Heraldico*, Madrid, 1954; DI CROLLALANZA, *Enciclopedia araldico-cavalleresca*, Pisa, 1866-1877, Bologna, 1964; CANSACCHI, «Consulta Araldica», in *NN.D.I.*, IV, Torino, 1959, 354; Id., «Nobiltà», *ibidem*, 1968, 277; D'HAUCOURT et G. DURIVALT, *Le Blason*, Paris, 1960; MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, III vol., Milano, 1961 CANSACCHI, «Nobiltà», in *NN.D.I.*, XI, Torino, 1968, 277; DE VARGAS - MACHUCA e CANSACCHI, «Araldica», in *NN.D.I.*, I, Torino, 1968, 818 ss.; FRANKLIN et J. TANNER, *An Encyclopedic Dictionary of Heraldry*, London, 1970; SEYLER, *Geschichte der Heraldik*, Neustradt, 1970; NEUBECHER, *Le grand livre de l'héraldique*, in *Encyclopédie Elviev*, Paris, 1977; BASCAPÈ e DEL PIAZZO, *Insegne e simboli, araldica pubblica e privata medioevale e moderna* (Pubblicazione del Ministero per i beni culturali e ambientali), Roma, 1983.

Legislazione: *Regime monarchico:* r.d. 10-10-1869, n. 5318 (istituente la Consulta Araldica del Regno d'Italia); r.d. 2-7-1896, n. 313 e r.d. 21-1-1929, n. 61 (sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano); r.d. 7-6-1943, n. 651 (con l'ultimo ordinamento nobiliare italiano) e r.d. 7-6-1943, n. 652 (con l'ultimo Regolamento per la Consulta Araldica e il vocabolario araldico); r.d. 7-9-1933 (approvante l'ultimo elenco delle famiglie nobili e titolate italiane); r.d. 11-4-1929, n. 504 (approvante lo Stemma dello Stato e degli enti pubblici).

Regime repubblicano: art. 14 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione repubblicana italiana 27-12-1947 (abolitivo della Consulta Araldica e dei titoli nobiliari); sentenza 26-6-1967, n. 101 della Corte Costituzionale e sentenza 24-3-1969, n. 935 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sul riconoscimento dei predicati nobiliari come parti del nome), riportate rispettivamente in *GiC*, 1967, 1107 ss. e in *GI*, I, 963 ss.; d.lg. lt. 5-5-1948, n. 531 sul nuovo stemma dello Stato italiano.

Sommario: 1. L'Araldica come arte del blasone. - 2. L'Araldica come studio nobiliare e genealogico. - 3. L'Araldica nell'ordinamento monarchico italiano. - 4. L'Araldica nell'ordinamento repubblicano italiano.

1. L'Araldica come arte del blasone.

L'Araldica è, anzitutto, l'arte del blasone (blazon), cioè riproduzione pittorica e descrizione in *linguaggio araldico* degli stemmi, studio della loro origine e differenze ambientali, nonché dei loro collegamenti con personaggi e avvenimenti; è perciò un mezzo ausiliario di ricerca storica.

Gli stemmi hanno avuto origine dagli scudi dei soldati; già i Greci ed i Romani riproducevano negli scudi colori e figure simboliche, ma l'uso si diffuse nel medioevo a partire dal secolo x per opera dei «cavalieri», specialmente *crociati*.

Ben presto gli stemmi con differenti figurazioni divennero le insegne delle famiglie (si disse esserne divenuti il «cognome illustrato») e dal secolo xiv in poi furono riconosciuti o concessi dalle autorità politiche (sovrani, feudatari superiori, governi cit-

tadini) divenendo elemento caratteristico del ceto nobiliare. Gli araldi nei tornei individuavano i cavalieri combattenti dalle figurazioni dei loro scudi. L'uso degli stemmi si diffuse in tutto il mondo cristiano e figurazioni araldiche vennero pure adottate in paesi non cristiani (specialmente orientali) creando un'araldica con caratteristiche peculiari. Gli stemmi furono assunti anche da famiglie «borghesi» (*stemmi di cittadinanza*) e dalle persone giuridiche (enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni religiose, corpi militari, ecc.); vennero pure largamente usati e brevettati come marchi di fabbrica per contrassegnare prodotti industriali e commerciali.

I colori e le figure impresse negli stemmi costituiscono la *simbologia araldica*. Lo stemma è costituito dallo *scudo*, di diversa foggia secondo il sesso, l'ufficio, il paese del titolare; in Italia prevale per gli uomini la forma *sannitica*, per le donne quella *ovale* o *a rombo*. Nello scudo, chiamato araldicamente *campo*, sono dipinte le *figure* e le *pezze araldiche* (dette «onorevoli»).

Raramente lo scudo è di un unico colore, normalmente è diviso orizzontalmente e verticalmente da fasce di vario colore, dette *moduli* (sette in larghezza e nove in altezza); in linguaggio araldico si dice che il campo è diviso *in palo* o *in fascia*; se è ripartito in due linee si dice *inquartato*. Le *pezze araldiche*, cioè le strisce di diverso colore e direzione nello scudo, sono nove: il *palo*, la *fascia*, la *banda*, la *sbarra*, la *croce*, la *pergola*, lo *scaglione*, il *decusse*, il *capo*; quest'ultimo è la pezza più onorevole, è collocato nella parte superiore dello scudo e per lo più riproduce i simboli araldici del sovrano concedente (capo di Impero, di Francia, d'Aragona, di Savoia, dell'Ordine di Malta, ecc.). I colori araldici, chiamati *smalti*, sono il rosso, l'azzurro, il verde, il porpora, il nero; l'oro e l'argento sono chiamati *metalli*.

Le *figure araldiche* sono così numerose che sfuggono ad una classifica (aquile, leoni, gattopardi, cani, cervi, edifici, ponti, navi, alberi, fiori, ecc.). Gli stemmi possono essere *semplici* o *composti*; questi ultimi uniscono due o più stemmi e documentano spesso le ascendenze paterne e materne del titolare e negli stemmi dei sovrani i territori in sovranità e di pretesa.

Lo stemma è sormontato dall'*elmo* (di foggia e di inclinazione diverse secondo il titolo nobiliare); sopra l'elmo vi è il *cercine*, ciambella attorcigliata, da cui partono gli *svolazzi*, riproducenti i colori dello scudo e circondanti lo stesso. Sopra l'elmo si appoggia la *corona* (dorata con perle o fioroni secondo il titolo nobiliare); essa è *chiusa* per le fami-

glie principesche e sovrane. Gli stemmi di cittadinanza non portano corona, bensì elmo e svolazzi; quelli degli enti hanno spesso una propria corona, ma non elmo e svolazzi (salva specifica concessione).

Gli stemmi nobiliari possono avere sul cocuzzolo dell'elmo il *cimiero*, costituito da vari emblemi (aquile, teste di leone, di drago, di cane, di serpente, ecc.); alla base dello scudo si pone, invece, il *motto* (o *grido d'arme*).

Gli stemmi degli ecclesiastici, privi di elmo e di svolazzi, sono sormontati dal copricapo delle diverse dignità ecclesiastiche (triregno papale, galero cardinalizio, mitra vescovile, ecc.); quelli degli alti funzionari dello Stato (generali, governatori, magistrati) sono fregiati dai simboli delle loro cariche; quelli delle città e dei comuni sono sormontati da specifiche corone «turrette».

Alcune famiglie nobili circondano lo stemma con *tenenti* e *sostegni* di varia composizione (angeli, draghi, levrieri, leoni, ecc.) e gli insigniti di ordini cavallereschi fregiano i loro stemmi con le insegne delle rispettive decorazioni. Le famiglie reali e principesche pongono il loro stemma sotto un apposito *padiglione* od un *mantello* di velluto porpora movente dalla corona.

Gli stemmi sono tuttora largamente usati: figurano negli edifici pubblici e privati, nei labari, gonfalon e bandiere, nei francobolli, nelle monete e sui prodotti industriali. Ogni Stato ha un proprio stemma per identificarsi all'interno e all'estero.

2. L'Araldica come studio nobiliare e genealogico. L'Araldica è anche studio dei titoli nobiliari, della loro origine e successione, nonché delle genealogie; si ricomprende pertanto nel diritto feudale e nei diritti statutari cittadini.

Negli Stati monarchici rientra nella prerogativa regia il potere di concedere e riconoscere titoli nobiliari e si istituiscono uffici appositi per la registrazione dei titoli, degli stemmi e dei loro aventi diritto.

Alcune repubbliche aristocratiche (quali Venezia e Lucca) concedevano e riconoscevano titoli nobiliari (particolarmente concedevano l'iscrizione patriziale); tuttora concede titoli la Repubblica di S. Marino.

In diversi regimi monarchici attuali non viene più esercitata la prerogativa regia nobiliare e non si aggiornano ulteriormente registri nobiliari; questa tendenza negativa deriva dalla considerazione che il titolo nobiliare, essendo una qualificazione elitaria a carattere sociale ed ereditario, contrasta con il principio della pari dignità dei cittadini.

Lo studio del diritto nobiliare e le indagini genealogiche sono, invece, sempre coltivati, rientrando nella ricerca storica.

3. L'Araldica nell'ordinamento monarchico italiano. In base all'art. 79 dello Statuto albertino il Re aveva il potere di riconoscere e concedere titoli nobiliari. Con r.d. 10-10-1869, n. 5318 era stata istituita la *Consulta Araldica* «per dare pareri al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze»; era posta alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in periodo fascista del Capo del Governo) e composta di organi centrali (Consulta, Giunta permanente, Commissario del Re per l'Araldica, Cancelliere e Ufficio araldico) e regionali (Commissioni araldiche regionali). I provvedimenti nobiliari erano emanati con decreto reale se di *grazia* (concessioni di titoli) e con decreto presidenziale se di *giustizia* (riconoscimento di titoli già posseduti); erano sempre seguiti dall'emissione di una *lettera patente*, indirizzata al richiedente con l'indicazione del titolo nobiliare e della sua successione, con la descrizione dello stemma in linguaggio araldico e con la sua riproduzione pittorica; terminava con la firma del Re (o del Presidente), la controfirma del Commissario del Re per l'Araldica e il sigillo dello Stato.

Con analoghi provvedimenti era concesso il titolo di *città* ai Comuni ritenuti meritevoli; erano concessi o riconosciuti gli stemmi dei Comuni, delle Province, degli enti pubblici e privati, dei corpi armati, ecc.; con decreto presidenziale erano pure riconosciuti gli *stemmi di cittadinanza* a coloro che ne provavano un pubblico possesso centenario (per gli stemmi nobiliari era sufficiente un possesso trentennale).

L'*Ufficio araldico*, ufficio burocratico della Consulta, curava la tenuta dei *libri araldici*; il *Libro d'oro*, in cui erano registrate le famiglie nobili con i titoli e gli stemmi posseduti; l'*Elenco ufficiale della Nobiltà italiana*, in cui erano riportati i cognomi delle famiglie nobili, con il nominativo dei loro membri ed i titoli di loro appartenenza (l'elenco serviva agli ufficiali di stato civile e ai notai per attribuire i titoli nobiliari soltanto agli iscritti).

Nel periodo monarchico erano state emanate successivamente norme sulla concessione, riconoscimento e successione dei titoli nobiliari; tali il r.d. 2-7-1896, n. 313; il r.d. 21-1-1929, n. 61 (sulla successione femminile); il r.d. 7-6-1943, n. 651 (ultimo e riordinante tutta la materia), seguito dal Regolamento per la Consulta Araldica e il vocabolario araldico approvati con r.d. 7-6-1943, n. 652. L'art. 6, 2° cpv. del r.d. n. 651 del 1943, vie-

tava la registrazione di marchi di fabbrica rappresentanti stemmi senza il preventivo assenso dell'Ufficio Araldico che lo negava se l'intestatario del marchio non fosse al legittimo possesso dello stemma. L'art. 498 del c.p. puniva con una multa chi usava un titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta Araldica.

4. L'Araldica nell'ordinamento repubblicano italiano.

L'art. 14 delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione repubblicana 27-12-1947 ha disposto la soppressione della Consulta Araldica e disposto il disconoscimento dei titoli nobiliari. Permane soltanto l'*Ufficio araldico* per la concessione o il riconoscimento degli stemmi degli enti morali, dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dei corpi armati, ecc. Venne così abolita l'antecedente legislazione nobiliare, escluse nuove concessioni e riconoscimenti di titoli nobiliari e di stemmi (anche di sola cittadinanza), chiusi i libri araldici, versato l'archivio della Consulta all'Archivio centrale dello Stato in Roma che ne consente la visione e la certificazione secondo le norme in vigore per gli archivi di Stato. La Costituzione repubblicana non vieta, però, l'uso dei titoli nobiliari, ancorché «fasulli»; chiunque può ora ottenere la registrazione di uno stemma come marchio di fabbrica senza provarne il legittimo possesso (salva l'eventuale azione di usurpazione di stemma — equiparato al cognome familiare — da chi ne fosse il legittimo titolare). Il 2° co. dell'art. 14 della Costituzione afferma che i predicati dei titoli esistenti anteriormente al 28-10-1922 fanno parte del nome (cioè del cognome); questa disposizione è stata interpretata dalla Corte Costituzionale (sentenza 26-6-1967, n. 111) e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 24-3-1969, n. 935) nel senso che possono tuttora «cognomizzare» il predicato nobiliare coloro (o i loro discendenti) che avessero già ottenuto il riconoscimento del connesso titolo nobiliare dalla Consulta Araldica anteriormente al 28-10-1922; permangono pure come parti del cognome i predicati già cognomizzati negli atti di stato civile.

Gli stemmi e i gonfalon comunali e degli enti pubblici e privati sono tuttora *concessi* con decreto del Presidente della Repubblica o *riconosciuti* (ove ne provino il pubblico ed antico possesso) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; con decreto del Presidente della Repubblica viene pure concesso il titolo di *città* ai Comuni (che ancora non lo avessero) meritevoli per insigni monumenti e per lodevole funzionamento dei pubblici servizi; uguale provvedimento per la concessione di stemmi, emblemi e labari ai corpi militari.

L'Ufficio araldico tiene tuttora aggiornato il *Libro araldico degli enti morali*, nel quale sono descritti «gli stemmi, i gonfalon, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti Province, Comuni, società ed altri enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti».

Per supplire alla soppressione della Consulta Araldica venne recentemente istituita un'Associazione privata denominata *Corpo della Nobiltà Italiana*, alla quale possono iscriversi i nobili italiani; essa ha lo scopo di tutelare i valori storico-nobiliari ed accertare le discendenze nobiliari.

GIORGIO CANSACCHI